



## **Senato della Repubblica**

Commissione X Attività produttive

### **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**

**AS. 2085**

Audizione

11 novembre 2015

## **Dossier Art. 41 DDL CONCORRENZA**

### **SOCIETA' DI AVVOCATI & SOCIO DI CAPITALE**

#### **Indice**

- pg. 2 Sintesi
- pg. 10 Testo attuale avanti il Senato
- pg. 12 Testo proposta OUA
- pg. 14 Testo con emendamento Vazio integrato

\* \* \*

#### **Sintesi**

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) ha da sempre fra i suoi valori fondanti la ferma difesa di un'**Avvocatura libera, autonoma ed indipendente** che svolga la sua **funzione sociale** al di fuori di una logica di mero perseguimento del ritorno economico dell'attività professionale, e sempre con il faro della responsabilità deontologica.

La vocazione di OUA è coerente ai principi dell'avvocatura europea:

- il **Codice Deontologico degli Avvocati Europei** - approvato dal Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa, CCBE, all'art. articolo 1.1, ove si dispone che *“In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato riveste un ruolo speciale. Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell'ambito della legge. L'avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro*

*di cui deve difendere i diritti e le libertà; l'avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa ma anche di essere il consigliere del proprio cliente. Il rispetto della funzione professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica*": con tale dichiarazione si individua un soggetto professionale che non è un semplice operatore economico sul mercato dei servizi, ma un baluardo dei diritti essenziali del cittadino da non lasciare all'arbitraria regolamentazione del confronto fra domanda ed offerta;

- il principio (a) del commentario della **Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo**, rubricato *"Indipendenza e libertà di garantire la difesa e la consulenza al proprio cliente"* afferma che *"Gli avvocati debbono essere politicamente, economicamente e intellettualmente liberi di esercitare il proprio compito di consigliare e rappresentare i clienti. Ciò significa che l'avvocato deve essere indipendente dallo Stato, dalle fonti di potere e dai poteri economici, e non deve permettere che la sua indipendenza sia compromessa da pressioni indebite esercitate da soci in affari. L'avvocato deve anche restare indipendente dal suo cliente se vuole ottenere la fiducia dei terzi e dei giudici. Invero, senza l'indipendenza dal cliente non può esserci alcuna garanzia della qualità del lavoro dell'avvocato. La condizione di esponente di una professione liberale e il potere che ne deriva aiutano l'avvocato a restare indipendente, e gli Ordini forensi debbono svolgere un ruolo importante per salvaguardare tale indipendenza. L'autoregolamentazione dell'avvocatura è essenziale per conservare l'indipendenza dell'avvocato. È risaputo che nelle società illiberali viene impedito agli avvocati di difendere i loro clienti e che essi possono rischiare di essere arrestati o uccisi nell'esercizio della loro professione"*;
- la **Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo**, uno dei due testi basilari del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa, enuncia detto principio di *"indipendenza e libertà di garantire la difesa del proprio cliente"* fra i dieci fondamentali, espressione del sostrato comune a tutte le norme nazionali e internazionali che disciplinano l'avvocatura, e chiede agli ordini forensi, ai giudici e ai tribunali, ai legislatori, ai governi e alle organizzazioni internazionali di far rispettare e tutelare tali principi essenziali nell'interesse generale.

Per questa ragione **OUA ha oggi il compito di rilevare** che:

- ogni intervento che limiti, od anche solo metta in pericolo, lo svolgimento della professione nei detti termini è da stigmatizzare come ostacolo all'effettivo accesso del cittadino alla migliore difesa e, per l'effetto, all'esercizio del diritto ad una giustizia giusta a prescindere dal reddito dei soggetti richiedenti.
- Per questa ragione, **l'indipendenza delle scelte professionali da ogni vincolo di obbligatoria sostenibilità economica dell'incarico professionale è condizione per garantire l'accesso alla Giustizia ai meno abbienti** anche per il tramite del beneficio di cui al dettato della Carta Costituzionale. Tanto vale sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello deontologico.
- Per converso, la proposta riforma di cui all'**art. 41 del DDL Concorrenza in esame al Senato introduce per la professione forense, e senza giustificazione nell'incremento della difesa del cittadino, la parziale deregulation della partecipazione alla compagine societaria inducendo e ratificando la priorità dell'importanza del capitale sull'opera dei professionisti** apportatori del proprio know how: per l'effetto, questa scelta subordina a detto fattore economico il valore dell'impegno deontologico dell'avvocato;
- in effetti, **l'ammissione di soci di capitale svincolati da ogni interesse professionale e finalizzati ad un mero scopo speculativo** inserisce nello svolgimento dell'attività societaria la parità degli obiettivi di mero lucro dei soci di capitale con la funzione ordinamentale della difesa processuale, così **asservendo l'attività forense dei soci avvocati alla realizzazione del prioritario fine di solo arricchimento degli speculatori societari;**
- pertanto, l'apertura agli investitori speculativi alla partecipazione al capitale sociale delle società di avvocati introdurrebbe per i soggetti collettivi forensi la fine di ogni attività professionale priva di una finalità diversa dal mero e cinico perseguimento del lucro, con il conseguente disincentivo a raccogliere incarichi professionali a favore dei meno abbienti - come invece garantito dal medesimo art. 24 della Costituzione;
- peraltro, la recente delega di cui alla **legge 247/2012**, pur scaduta, ha già **tracciato il quadro di quella che è la professione forense intesa dal legislatore in accordo al dettato costituzionale** e da essa, vista anche la concertazione con le rappresentanze dell'avvocatura di cui è stata sintesi, possono quindi essere ripresi i

principi ispiratori coerenti ai valori di cui al preambolo, peraltro in esecuzione della susseguente mozione n. 51 approvata dalla massima assise dell'Avvocatura (il Congresso) lo scorso 11 ottobre 2014;

- segnatamente, la vigente **legge 247/2012** prevede all'**art. 5, comma 2, lettera A**, che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a **società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano sempre avvocati iscritti all'albo**;
- la proposta riforma, oggi in Senato, ha quindi palesemente contraddetto e violato il precetto tassativo della medesima legge di riforma dell'ordinamento che ha escluso i soci di capitale dalle società professionali, obbligatoriamente limitato ai soli professionisti.
- Ad ogni buon conto, pur comprendendo la necessità di intervenire nell'attuazione di una disciplina per le società di Avvocati, **non si possono nemmeno dimenticare i principi delineati nella non vetusta riforma professionale ex legge 247/2012**, e tornare *tout court* ad una disciplina pari a quella della legge precedente, **pure perché** nella stessa **Relazione di accompagnamento al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34**, recante il Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, **si esclude l'applicabilità agli avvocati della medesima L. 183/2011** precisando che «*in punto di ambito applicativo, va evidenziato che, medio tempore, è stata approvata la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense con legge 31 dicembre 2012, n. 247, che, all'articolo 5, reca delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione in forma societaria*»: in effetti si palesa così che, pure be dopo la scadenza della delega, il governo ha ritenuto non omettibili i più evoluti principi della legge forense.
- *Ad abundantiam*, la stessa disciplina ad oggi vigente ci conduce a ritenere i principi sopra enunciati già statuiti espressamente dal legislatore perché, pur essendo decaduta la delega, che a sua volta non abroga il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 contenente la disciplina specifica delle società tra avvocati, non ha fatto seguito alcun altro provvedimento, per cui **la disciplina sulle società tra avvocati rimane quella in origine prevista dal d.lgs. 96/2001**.

- D'altronde, **l'inapplicabilità agli avvocati della simile L. 183/2011 può pure argomentarsi dal principio *lex posterior non derogat priori speciali***, in quanto il d.lgs. 96/2001 sancisce regole - quali l'esclusività del modello società tra avvocati per l'esercizio in comune dell'attività professionale; il riferimento, di default, alle regole della società in nome collettivo; l'inammissibilità della presenza di soci non professionisti - chiaramente incompatibili con le previsioni contenute nella legge 183 del 2011;
- tuttavia, nulla osta ad un ripensamento complessivo ed alla successiva attuazione della disciplina delle società di avvocati anche valutando le società multiprofessionali, ma sempre nella massima tutela dell'indipendenza ed autonomia dell'avvocato nell'esercizio della sua funzione e garantendo la libertà da ogni commistione di interessi ed influenze esterni all'incarico oltre che il rispetto inderogabile del dettato dell'ordinamento costituzionale e forense.
- Sul punto, si deve però ricordare che la **presenza di un soggetto mero apportatore di capitale** nella cotitolarità dello studio legale costituito in forma societaria rappresenterebbe - anche solo di fatto - una **scelta atta a sdoganare ogni interferenza di forze esterne nella scelte di difesa** e ciò appare inammissibile, anche perché istituzionalizzerebbe prassi officiose che già ora palesano tutta la loro nocività ad un'immagine dell'Avvocatura che vuole e deve essere scevra da ogni addebito di asservimento antitetico alla libertà di difesa cui ha diritto l'assistito;
- inoltre, la legittimazione della presenza di soci non professionisti, in costanza di *deregulation*, finirà per introdurre “strumenti elusivi” che favoriranno i grandi soci di capitali (come banche, multinazionali e assicurazioni) del tutto disinteressati a garantire la priorità dell'esercizio della funzione sociale dell'Avvocatura; da ciò si avrà anzi l'inserimento nel mondo della Giustizia di forze economiche capaci di alterare gli equilibri della concorrenza fra soggetti paritari, forzando un'evoluzione verso orizzonti ove saranno presenti operatori dimensionalmente capaci di turbare la libera competizione economica a mezzo l'abuso della posizione monopolistica del capitale.
- **Porgendo poi lo sguardo ad un orizzonte più ampio della mera professione, si vedrà che l'eliminazione dell'esclusività dei soci professionisti favorirà la parallela eliminazione di ogni filtro alla partecipazione di gruppi di affari anche con interessi contaminati dalla criminalità organizzata:**

essi finiranno così per pregiudicare e gravemente inquinare il libero esercizio dell'attività di avvocato, inserendo finalità di controllo antitetico alla primazia della funzione difensiva.

- Per meglio comprendere la necessità della tutela dell'indipendenza della difesa in chiave pubblicistica, va quindi richiamato l'Articolo 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell'Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 della Costituzione Europea, ove è statuito che, *"a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia"* (la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo Unico Spese di Giustizia" • (DPR 115/2002), negli art. 76 e seguenti, istitutrice del "Patrocinio a spese dello Stato");
- in combinato va poi letto l'art. 14 della Legge 247/2012 rubricato *"Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni"* prevede al comma 1° che *"salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente"*.
- pure l'art. 11, comma 2°, del Codice Deontologico Forense prevede che *"L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi"*.
- Dette norme evidenziano come, per tutelare i più deboli bisognosi di giustizia, non sia data libertà di rifiuto defensionale da parte dell'avvocato e ciò, pertanto, paleserebbe un'ulteriore discrasia con un società di Avvocati, con socio di capitale non professionista, che chieda di dare priorità allo scopo di lucro non riconoscibile alla difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.
- la proposta di riforma si porrebbe quindi in antitesi e negazione con l'attuale dettato deontologico ed ordinamentale forense, introducendo *de facto* una deroga ai soprastanti principi per le sole società di avvocati con socio di capitale, e lasciando invece intonso per tutti gli altri avvocati l'obbligo di accettazione degli incarichi professionali con il patrocinio a spese dello Stato e la difesa d'ufficio;

- comunque, detta riforma creerebbe una categoria di soggetti collettivi professionali che sarebbero strutturalmente disinteressati a vivere l'estrinsecazione della funzione sociale dell'avvocatura e l'attuazione del sopra citato art. 24 della Costituzione;
- contemperando le predette necessità Costituzionali, ordinamentali e deontologiche con la mozione congressuale n. 51 approvata a larga maggioranza dal XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia, pare necessario considerare una partecipazione a società di professionisti solo con:
  1. l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  2. l'ammissibilità in qualità di soci dei soli professionisti;
  3. specifici criteri e modalità per la gestione degli organi societari;
  4. l'incompatibilità della contemporanea partecipazione ad una pluralità di società tra professionisti.
- Nel corso della discussione parlamentare, relatori al DDL alla Camera hanno poi depositato un proprio emendamento (il 26.38) che non ha recepito la richiesta riapertura della legge delega 247/2012 e nemmeno il rinvio ad una separata ed autonoma legge delega, pur richiesto da più deputati di maggioranza, che possa disciplinare puntualmente una materia così delicata, e così rinviando invece ad un mero passaggio di amputazione e successiva integrazione sintetica della legge forense;
- il detto **emendamento 26.38** risulta quindi lesivo dell'autonomia e libertà della difesa perchè introduce la possibilità di un socio di capitale per il 33,33% del capitale, con pari diritti agli utili dello studio: resterebbe così attuale la previsione di uno studio legale in cui è maggiormente significativo il perseguimento dell'interesse del capitale speculativo rispetto ai fini primari della difesa. Si porrebbero così le basi di una realtà professionale in cui le scelte defensionali debbano essere funzionalmente asservite alla prioritaria tutela dello scopo di lucro del socio di capitale, anche antepoendo queste ultime alle necessità dell'assistito e, come accennato, persino in contrasto con esse nel caso di soggetti meno abbienti bisognevoli della difesa con il patrocinio a spese dello Stato;
- Appare quindi nuovamente necessario **ripensare alla riapertura della delega di cui alla legge 247/2012 o, comunque, ad una delega mirante ad attuare le società di avvocati anche di capitali, ma senza ammettere il socio non avente i requisiti professionali o almeno con dei criteri che impediscano l'accesso alle società di forze foriere di abusi monopolistici: in calce si offriranno degli esempi di proposta emendativa;**



- nelle aule del legislativo vi è peraltro ampia disponibilità ad una discussione sul punto e ad una miglior riflessione sul significato della mission della difesa del cittadino chiesta alla classe forense, manifestando il superamento di ogni pregiudizio e standardizzazione partitica sulla questione;
- altrimenti, la previsione dell'odierno art. 41 comporta il rischio di un mero assoggettamento dei professionisti operanti all'interno della nuova forma societaria ai c.d. "poteri economici" forti, con conseguente spersonalizzazione e/o massificazione dell'attività professionale forense, nonché con potenziale o concreta moltiplicazione dei conflitti d'interesse palesi e occulti; una scelta di tal fatta porterebbe alla generale costituzione di studi legali vincolati a potentati economici in grado di sovvertire, solo con l'apporto della "moral suasion" della loro forza esterna alla professione, anche le stesse leggi del mercato: la crescita di tale realtà sarebbe, peraltro, del tutto avulsa dalla reale capacità professionale e da ogni rapporto fiduciario, fattori entrambi pronti a divenire minoritari nella scelta dell'avvocato rispetto alla necessità che lo stesso sia affiliato al centro di potere economico in grado di influenzare la volontà del cliente;
- come accennato, l'assenza di misure di protezione dall'abuso monopolistico altrimenti porterebbe alla proiezione nel futuro prossimo di studi legali di siffatta composizione societaria dando così apertura al formarsi di potentati economici - sostenuti ad esempio dalla forza del capitale del grande gruppo bancario e/o assicurativo - anche nella realtà professionale forense, con evidente alterazione del libero ed indipendente confronto processuale in sfavore della garanzia del diritto ad un effettivo accesso alla Giustizia. Non serve perciò nemmeno richiamare come ciò altererebbe in via anomale l'equilibrio del mercato in danno della libera concorrenza.

*Segue testo approvato alla Camera dei deputati e proposte di intervento.*

\*\*\*

**ATTUALE TESTO BOZZA RIFORMA DELLE SOCIETA' DI AVVOCATI****CAPO VIII****SERVIZI PROFESSIONALI****Art. 41.***(Misure per la concorrenza nella professione forense)*

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. -- (Esercizio della professione forense in forma societaria). -- 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) **i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;** il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) **i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.**

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;
- c) l'articolo 5 è abrogato;
- d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

\*\*\*

**PROPOSTA OUA CON RIAPERTURA DELEGA 247/2012**

*Art. 41.*

*(Misure per la concorrenza nella professione forense)*

*1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*l'articolo 5 è sostituito con il seguente:*

*Art. 5.*

*(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria).*

*1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.*

*Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.*

*Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.*

*2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;*

- b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;*
- c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;*
- d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;*
- e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;*
- f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;*
- g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;*
- h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;*
- i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;*
- l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;*
- m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.*

*3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

\*\*\*

**PROPOSTA EMENDAMENTO VAZIO CON SOCIO DI CAPITALE E LEGGE DELEGA +  
PROTEZIONI ANTI-ABUSO MONOPOLISTICO**

*Art. 41.*

*(Misure per la concorrenza nella professione forense)*

*1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*l'articolo 5 è sostituito con il seguente:*

**Art. 5.**

(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria e per l'introduzione delle società multidisciplinari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è, prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di

**persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci, per almeno due terzi del capitale sociale, siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;**

- b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
- c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati», eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;
- d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che **i suoi componenti non possano essere estranei agli avvocati o agli altri professionisti partecipanti alla compagine sociale;**
- e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
- f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
- g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
- h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
- i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
- f) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- g) prevedere che i soci non avvocati o professionisti debbano essere estranei a gruppi finanziari, bancari, assicurativi o ad associazioni sindacali;**
- h) stabilire che vi sia divieto di assistenza processuale nei confronti degli aventi causa dei soci non avvocati.**
- i) prevedere il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona;**
- j) prevedere che la violazione della previsione dei precedenti punti g), h) e i) dovrà comportare di diritto l'esclusione del socio.».**